



437140078

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Alla Presidente della FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
presidenza@pec.fnopo.it

DGPROF/V/

Allegati: n. 1

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di parere inviata dalla FNOPO con nota prot. n. 1078 datata 22 marzo 2021 in merito al criterio di attribuzione dei voti agli Ordini per numero di iscritti, contenuto nell'art. 8, comma 9, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, così come riformato dalla legge n. 3/2018.

Si fa riferimento alla lettera datata 22 marzo 2021, acquisita agli atti con prot. DGPROF 16196-23/03/2021, con cui la S.V. ha chiesto a questa Direzione generale un parere in merito al criterio di attribuzione dei voti di cui all'art. 8, comma 9, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, così come riformato dalla legge n. 3/2018, nell'imminenza delle elezioni che si terranno nel prossimo mese di aprile per il rinnovo degli organi di codesta Federazione Nazionale per il quadriennio 2021/2024.

Al riguardo la scrivente conferma quanto già rappresentato alla FNOVI, per un quesito di analoga natura, con la nota prot. DGPROF 14539-15/03/2021, menzionata da codesta Federazione medesima e che ad ogni buon fine si allega alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)

Referente:

Dott.ssa Valentina Tomarchio

Tel. 06.59942725

email: v.tomarchio@sanita.it

Allegato



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPROF

0014539-P-15/03/2021



Al Presidente della FNOVI
Dott. Gaetano Penocchio
info@pec.fnovi.it

DGPROF/V/

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di parere trasmessa con nota prot. n. 1024/2020/F/mgt datata 8 marzo 2021 in merito al criterio di attribuzione dei voti di cui all'art. 8, comma 9, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, così come riformato dalla legge n. 3/2018.

Si fa riferimento alla lettera prot. n. 1024/2020/F/mgt datata 8 marzo 2021, che la S.V. ha inviato alla scrivente Direzione al fine di chiedere un parere in merito al criterio di attribuzione dei voti di cui all'art. 8, comma 9, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, così come riformato dalla legge n. 3/2018, nell'imminenza delle elezioni che si terranno per il rinnovo degli organi di codesta Federazione Nazionale per il quadriennio 2021/2024.

In proposito, la S.V. riporta il criterio di attribuzione dei voti basato sul numero degli iscritti agli Albi professionali, riprendendo quanto esplicitato nel Regolamento disciplinante le modalità operative per lo svolgimento in modalità telematica delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi di codesta Federazione, approvato il 20 febbraio u.s. e trasmesso per conoscenza a questo Ministero con nota del 22 febbraio u.s., ai sensi dell'art. 9 del DM 25 marzo 2018.

La S.V., a sostegno del suddetto criterio adottato da codesta Federazione medesima, richiama inoltre la nota di questa Direzione prot. n. 11161 - 25/02/2021.

Al riguardo, giova ricordare che nella predetta circolare della scrivente è stato chiarito che la locuzione "*ciascun Presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti*", contenuta nel citato art. 8, comma 9, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e s.m., va interpretata secondo la *ratio* del "*favor participationis*", ossia nel senso di attribuire comunque un voto ai Presidenti degli Ordini con iscritti "*fino a*" cinquecento. In tal modo è infatti possibile garantire il diritto di voto anche in capo ai Presidenti di Ordini con un numero di iscritti inferiore a cinquecento, in conformità ai principi di democraticità e massima rappresentatività ed in analogia con la prassi applicativa esistente sotto la vigenza della precedente normativa che - sotto tale profilo - differiva dalla attuale disposizione per quanto riguarda il numero di iscritti (200 anziché i 500 attualmente previsti).

Tanto premesso, si osserva che il chiarimento reso da questa Direzione con la suddetta nota ha riguardato, come è evidente, soltanto la prima parte dell'art. 8, comma 9, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e s.m., in quanto rispetto ad essa le Federazioni nazionali avevano sollevato dubbi interpretativi nel corso dei recenti incontri che si erano tenuti in vista degli imminenti rinnovi degli organi elettorali.

Tuttavia, dalla lettura dei criteri di attribuzione dei voti esplicitati dalla S.V. nella nota che qui si riscontra, appare opportuno formulare le seguenti ulteriori osservazioni.

Ferma restando la suddetta regola secondo cui ciascun Presidente ha diritto ad *“un voto per ogni cinquecento iscritti”* – da intendersi come *“un voto fino a cinquecento iscritti”*, nell'ottica del citato *favor participationis* - la seconda parte dell'art. 8, comma 9, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e s.m. prevede poi un successivo e differente criterio di attribuzione dei voti fondato su un diverso presupposto, ossia quello di attribuire un supplemento ulteriore di rappresentanza agli Ordini, riconoscendo ai loro Presidenti un voto, soltanto ogni volta che venga raggiunta la soglia di ulteriori 250 iscritti. In tal senso, la lettera della norma è chiara, laddove ha precisato che ciascun Presidente, oltre a disporre di un voto per ogni cinquecento iscritti, dispone altresì di un voto per ogni *“frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo”*.

Per quanto concerne (solo) tale seconda parte della disposizione, il legislatore ha inteso innovare rispetto al previgente criterio di attribuzione previsto al riguardo nella vecchia formulazione della norma, introducendo per l'appunto il termine *“almeno”*, con ciò espressamente prevedendo lo scatto dell'assegnazione di un voto in più a ciascun Presidente, per ogni ulteriore quota di *“almeno”* 250 iscritti.

Volendo esplicitare quindi il criterio indicato dalla lettera della norma, si indica il seguente schema:

tra 0 e 749 (ossia 500 + 249) iscritti: 1 voto

tra 750 e 999 (ossia 500 + 250 + 249) iscritti: 2 voti

tra 1000 e 1249 (ossia 500 + 250 + 250 + 249) iscritti: 3 voti

tra 1250 e 1499 (ossia 500 + 250 + 250 + 250 + 249) iscritti: 4 voti

tra 1500 e 1749 iscritti (ossia 500 + 250 + 250 + 250 + 250 + 249) iscritti: 5 voti

e così via.


Tanto rappresentato, per ciò che concerne infine la richiesta della S.V. di un chiarimento in merito all'ulteriore questione se *“il Comitato Centrale possa ritenere come acquisite, senza richiedere ulteriori adempimenti, le candidature pervenute, e considerare scaduto il termine per la presentazione di nuove”*, si osserva che la materia è soggetta alla esclusiva competenza decisionale di codesta Federazione, che agisce in piena autonomia nell'ambito della cornice normativa di

riferimento, rappresentata dal d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e s.m. e dal DM 15 marzo 2018 relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie.

Tanto premesso, in un'ottica di collaborazione, ci si limita ad osservare che, in fattispecie analoghe, gli Ordini territoriali - in occasione delle recenti elezioni dei rispettivi organi - hanno ritenuto già conclusa la fase di presentazione delle candidature ed hanno quindi proceduto direttamente alla convocazione dell'Assemblea per l'espletamento delle elezioni, tenuto anche conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Referente:

Dott.ssa Valentina Tomarchio

Tel. 06.59942725

email: v.tomarchio@sanita.it

